

Codice civile del 16/03/1942

Approvazione del testo del codice civile

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/1942

Articolo 2948

Prescrizione di cinque anni.

Articolo 2948 - Prescrizione di cinque anni.

In vigore dal 19/04/1942

Si prescrivono in cinque anni:

- 1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
- 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; (1)
- 2) le annualita' delle pensioni alimentari;
- 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- 4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
- 5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

(1) Numero inserito dall'art. 2, legge 12 agosto 1993, n. 313 e poi cosi' modificato dall'art. 54, comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[Torna al sommario](#)